



del 11 aprile 2026



I 174 anni della Polizia di Stato

A 174 anni dalla sua Istituzione la conferma che la Polizia di Stato è saldamente radicata nei valori della Costituzione ma flessibile nelle strategie per ammodernare la sua azione

Si sono svolte oggi le celebrazioni del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato:

“Un patrimonio inestimabile, quello umano, che rappresenta non solo la garanzia che le radici su cui è stata edificata l’Istituzione sono ben salde

nei valori repubblicani ma anche la conferma di un patrimonio di professionalità che, attraverso una certezza e mirata flessibilità nelle strategie, la rendono sempre più efficace anche rispetto alle nuove e più insidiose sfide che l’evoluzione della nostra società e quella geopolitica dell’intero pianeta comportano per chi è chiamato a garantire i diritti fondamentali delle democrazie evolute e la sicurezza imprescindibile per la coesione sociale”.

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il primo sindacato della Polizia di Stato e di tutto il comparto Sicurezza, oltre che dei comparti Difesa e Soccorso Pubblico commenta la celebrazione del 174° anniversario della Polizia di Stato e il discorso del Capo della Polizia, Prefetto Pisani e del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi:

“La centralità della risorsa umana, sottolineata dal Capo della Polizia e dal Ministro sono la conferma del valore attuale ed insostituibile della nostra gloriosa Istituzione. Così come quella della funzione dell’autorità di pubblica sicurezza, attribuita ai Questori a livello provinciale per la parte tecnica, è ancora oggi il caposaldo su cui poggia l’intera e complessa architettura del nostro sistema di sicurezza che, applicando le direttive dell’autorità nazionale, incardinata nella funzione del Ministro dell’Interno, fanno del nostro sistema uno dei migliori al mondo. E ciò perché le linee guida e le tecniche operative estrinsecate sono ancora saldamente radicate nei valori della nostra Carta Costituzionale che, come sottolineato dal Signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rimane il faro che guida l’agire dell’intera Istituzione. Non solo, a questo radicato ancoraggio, frutto dell’illuminata scelta del legislatore che nel 1981 varò la legge n.121, si aggiunge l’insostituibile valore della risorsa umana che ha saputo interpretare, dal suo massimo vertice, il Capo della Polizia-Direttore Generale della PS sino all’ultimo poliziotto in senso cronologico di assunzione, anche una straordinaria flessibilità nelle strategie da adottare per contrastare il crimine e gestire ordine e sicurezza pubblica.

Il richiamo del Prefetto Pisani al valore aggiunto costituito dal personale appartenente ai ruoli tecnici quale punta avanzata dell’evoluzione delle nuove strategie adottate, sono un ulteriore punto di riferimento non solo per il contrasto che, come dimostrano i dati, ha fatto segnare un significativo decremento del numero dei reati, ma anche una straordinaria e certissima capacità di rinnovare ed adeguare le strategie di prevenzione e di tutte le attività investigative finalizzate al contrasto del crimine organizzato e non, voluto dal legislatore nella legge di riforma. Punto cruciale di questo sviluppo positivo è il modello di coordinamento, introdotto con la legge 121, che attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al Direttore Generale della PS-Capo della Polizia e a tutti i Questori, la centralità e la responsabilità di coordinare il complesso sistema interforze disegnato a garanzia delle Istituzioni democratiche e di tutte le libertà dei cittadini.

Ecco perché bisogna rafforzare il ruolo e le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, in una logica sinergica con tutte le altre istituzioni democratiche, come giustamente sottolineato dal Ministro Piantedosi nel suo prezioso e autorevole intervento durante la celebrazione della festa. Per questo, nel condividere quanto indicato dal Ministro Piantedosi, ribadiamo l’urgenza e la necessità rappresentate anche dal Capo della Polizia, della indispensabile necessità di dotare questo sistema di risorse, mezzi e strumenti all’altezza di quelle in uso alla criminalità. Così come riteniamo un possibile tampone, non certo una risoluzione per fronteggiare la cronica carenza di organico, l’assunzione degli agenti ausiliari nelle modalità rappresentate, purché questo processo non instauri un precariato di Stato o una modifica ai requisiti necessari per accedere ai ruoli della Polizia di Stato”.

Roma, 10 Aprile 2026

TFS dipendenti pubblici: tempi di pagamento e decorrenze 2026 e 2027

L'INPS, con la [circolare n. 30 del 27 marzo 2026](#) ha aggiornato i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, recependo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199/2025.

L'articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 ha modificato l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituendo il termine dilatorio di dodici mesi con quello di nove mesi.

La modifica prevista dalla legge di Bilancio 2026 – con la riduzione da dodici a nove mesi del termine dilatorio per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027 – è disposta limitatamente ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione.

Pertanto, continuano ad applicarsi i termini ordinari più lunghi per i seguenti casi di cessazione dal servizio:

- dimissioni volontarie del dipendente (ventiquattro mesi);
- scadenza del termine finale (fine incarico) per i rapporti di lavoro a tempo determinato (dodici mesi);
- ogni altra causale di cessazione non contemplata dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 79/1997 (ventiquattro mesi).

I tempi di erogazione del TFS/TFR differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l'art. 3 del decreto-legge n. 79/1997) e dell'eventuale maturazione del diritto a pensione.

In definitiva, alla luce della modifica normativa introdotta dall'articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2026, il pagamento del TFS/TFR deve avvenire:

- a) in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio;
- b) in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per scadenza del termine del contratto a tempo determinato, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi dodici mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026;
- c) in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi nove mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a fare data dal 1° gennaio 2027;
- d) in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione), decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dal servizio ed entro i tre mesi successivi.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni, il TFS/TFR viene corrisposto:

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro;
- in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Il pagamento delle rate successive alla prima resta confermato dopo dodici mesi dal diritto al primo pagamento.

Per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Forze armate, Forze di polizia a ordinamento civile e militare e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), l'erogazione del TFS avviene secondo i termini di pagamento previsti per la generalità dei dipendenti pubblici.

Tali termini, come anticipato, variano in funzione della causale di cessazione dal servizio e del requisito pensionistico maturato, nel rispetto della specifica normativa applicabile al predetto personale.

Causa di cessazione nella PA	Termine di pagamento TFS
Inabilità o decesso	Entro 105 giorni dalla cessazione
Pensione di vecchiaia con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026	Dopo 12 mesi ed entro i successivi 3 mesi
Fine incarico (contratto a tempo determinato) Pensione di vecchiaia con requisiti maturati dal 1° gennaio 2027	Dopo 9 mesi ed entro i successivi 3 mesi
Dimissioni volontarie (con o senza diritto a pensione) Licenziamento o destituzione	Dopo 24 mesi ed entro i successivi 3 mesi

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini indicati, spettano al lavoratore gli interessi sulle somme dovute, calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il TFS e il TFR non vengono sempre liquidati in un'unica soluzione. Le modalità di erogazione dipendono dall'importo complessivo della prestazione al lordo delle trattenute fiscali:

Importo complessivo lordo	Modalità di erogazione
Fino a 50.000 euro	In unica soluzione
Da 50.001 a 99.999 euro	In due rate annuali: prima rata da 50.000 euro, seconda rata pari al residuo
100.000 euro e oltre	In tre rate annuali: prime due rate da 50.000 euro ciascuna, terza rata pari al residuo

Le rate successive alla prima vengono corrisposte a distanza di dodici mesi dal diritto al primo pagamento. Il prospetto di liquidazione del TFR e del TFS è consultabile nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. La simulazione e quantificazione online del TFS è disponibile tramite il servizio INPS dedicato ai dipendenti pubblici.

Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza aver maturato alcun requisito pensionistico — o senza aver presentato domanda di pensione all'atto della cessazione — il termine di ventiquattro mesi decorre dalla data di cessazione. Se tuttavia entro questi ventiquattro mesi il lavoratore presenta domanda per avvalersi del cumulo dei periodi assicurativi, del beneficio per i precoci, della pensione quota 100 o quota 102, oppure della pensione anticipata flessibile, il termine per la liquidazione del TFS/TFR slitta alla data di maturazione dei requisiti teorici previsti dalla normativa ordinaria. Una volta decorsi i ventiquattro mesi senza domanda di pensione, l'eventuale istanza presentata successivamente non rileva più ai fini del differimento.

In alternativa all'attesa dei termini ordinari, i dipendenti pubblici possono richiedere un finanziamento garantito dallo Stato pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata, con un massimale di 45.000 euro, rivolgendosi alle banche e agli intermediari finanziari che aderiscono all'Accordo Quadro. La domanda di anticipo del TFS si presenta all'INPS tramite istanza online: l'Istituto ha 90 giorni per rilasciare la certificazione e 30 giorni dalla notifica del contratto bancario per emettere la presa d'atto. Decorsi questi termini senza aver ottenuto la documentazione, la richiesta deve essere ripresentata

Criticità gestionali e amministrative nel servizio Telepass in convenzione AISCAT – Dipartimento della P.S. Richiesta di intervento urgente.

Si riporta il testo della risposta fornita dal Dipartimento della P.S. in data 8 aprile 2026, in riferimento alla [nota inviata dalla Segreteria Nazionale il 9 gennaio 2026](#):

“Con riferimento alla nota in epigrafe concernente l'oggetto, il Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, a seguito dei chiarimenti all'uopo richiesti ad Autostrade per l'Italia e Società Telepass, ha fornito i seguenti elementi informativi.

Nel 2025 sono state apportate modifiche al software di elaborazione dei dati di transito autostradale per consentire di effettuare gli aggiornamenti della franchigia.

Per il citato aggiornamento la Società Telepass ha sospeso la fatturazione dei transiti autostradali dei dipendenti, effettuati nel periodo compreso tra il mese di aprile 2025 ed il mese di ottobre 2025, al fine di evitare addebiti impropri.

Nel successivo mese di ottobre 2025, completati gli aggiornamenti previsti, è stata sbloccata la fatturazione.

Secondo i calcoli effettuati da Autostrade per l'Italia e dalla società Telepass, risulta che gli importi addebitati siano stati elaborati tenendo conto della franchigia aggiornata (euro 150,00) e della somma dei viaggi privati effettuati dai dipendenti nei mesi aprile-ottobre.

Allo scopo di mitigare l'impatto per le posizioni che registravano fatture con importi elevati, la fatturazione è stata sospesa, a seguito di richiesta del menzionato Servizio, in attesa di definire una diversa modalità di addebito.

Pertanto, così come comunicato da Autostrade per l'Italia, a partire dal mese di marzo 2026 saranno rateizzati in 10 mensilità gli addebiti congelati. A partire da tale periodo, il personale per il quale la fatturazione era stata sospesa riceverà una fattura composta sia dai transiti correnti sia dalla quota rateizzata degli importi pregressi.

Per quanto riguarda la situazione degli RLP della Società ITP tronco 1, è in corso il ricalcolo corretto retroattivo a tutto il 2025. Il completamento dei lavori e il conseguente calcolo di rimborso, sarà conteggiato con la fatturazione di marzo 2026.

Il citato Servizio, infine, ha rappresentato di aver espressamente richiesto alle società Autostrade per l'Italia e Telepass di adottare un sistema per consentire ai dipendenti di visualizzare i propri transiti effettuati, al fine di poter monitorare le proprie posizioni in modo agevole. Su tale aspetto sono in corso approfondimenti da parte delle citate società per le modifiche al software richieste.”

Bonus Mobili per il 2026

La Guida 2026 dell'Agenzia delle Entrate pubblicata sul portale AdE e scaricabile in PDF prevede direttive applicative in relazione alla detrazione sull'acquisto di grandi arredi ed elettrodomestici ad alta efficienza destinati ad immobili ristrutturati con agevolazione applicabile alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2026 e consistente in una detrazione del 50%, su un massimale di spesa pari a 5mila euro.

La guida dettaglia le spese ammesse, le regole operative per utilizzare la detrazione, il collegamento con la ristrutturazione edilizia agevolata. Ripercorriamole brevemente.

Per avere il Bonus Mobili è necessario aver realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia applicando la relativa detrazione fiscale, con lavori avviati a partire dal primo gennaio dall'anno precedente a quello dell'acquisto degli arredi. La data di inizio lavori deve sempre essere antecedente all'acquisto dei mobili, mentre quella di sostenimento delle spese può anche essere successiva.

Quindi, per poter applicare l'agevolazione nel 2026, bisogna aver effettuato una ristrutturazione edilizia successivamente al primo gennaio 2025.

L'agevolazione consente di acquistare mobili nuovi, non necessariamente destinati allo stesso locale in cui avviene la ristrutturazione edilizia. Esempio: chi effettua lavori in salotto può acquistare i mobili per una camera. Gli elettrodomestici devono appartenere alle seguenti classi energetiche:

- forni: classe A;
- lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie: classe E;
- frigoriferi e congelatori: classe F.

Deve trattarsi di grandi elettrodomestici, definizione in cui a titolo esemplificativo rientrano: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Se i lavori di ristrutturazione riguardano solo le parti comuni dell'edificio, i condomini possono utilizzare il Bonus Mobili solo per arredare questi spazi (guardiola del portiere, lavatoi) ma non per le singole unità immobiliari.

La detrazione si utilizza direttamente in dichiarazione dei redditi, ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o credito. Non sono ammessi altri pagamenti, neppure se tracciabili, come assegni o strumenti digitali.

Se c'è un finanziamento, la società che lo eroga deve pagare il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente deve conservare una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Se sono già stati acquistati mobili nel 2025 utilizzando il medesimo beneficio fiscale, nel 2026 bisogna calcolare il tetto di spesa al netto di quelle sostenute l'anno prima.

Ecco l'elenco dettagliato dei documenti da conservare per l'Agenzia delle Entrate:

- Attestazione del pagamento: Ricevuta del bonifico (bancario o postale) o ricevuta di avvenuta transazione per pagamenti con carta di credito/debito.
- Documentazione di addebito: Estratto conto bancario che mostra l'addebito sul conto corrente.
- Fatture di acquisto: Fatture o scontrini "parlanti" (con codice fiscale dell'acquirente) che specifichino natura, qualità e quantità dei beni acquistati.
- Documentazione di ristrutturazione: Ricevute di ristrutturazione (comunicazioni, titoli abilitativi o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) che confermano l'inizio dei lavori prima dell'acquisto dei mobili.

È utile, anche se non obbligatorio, conservare l'autodichiarazione di conformità della classe energetica degli elettrodomestici.

Tutti i documenti vanno conservati in originale per i controlli fiscali, solitamente per un periodo di circa 10 anni. Il Bonus Mobili 2026 spetta anche se l'acquisto di arredi riguarda la seconda casa. Non cambiano le aliquote agevolative in relazione alla tipologia di detrazione applicata ai lavori di ristrutturazione.

La detrazione del Bonus Mobili è sempre pari al 50%, su un tetto di spesa di 5mila euro, che si applica sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a un'unità immobiliare che è stata ristrutturata applicando il relativo beneficio fiscale (Bonus Ristrutturazioni edilizie). L'agevolazione è regolata dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 63/2013. La norma non contiene alcuna limitazione rispetto alla destinazione d'uso dell'immobile ristrutturato. Quindi, la detrazione si applica, nella stessa misura, sia nel caso in cui la ristrutturazione riguardi una prima casa sia ai lavori che invece insistono sulle seconde case.

Cittadinanza italiana – le regole dopo la riforma

L'ordinamento italiano disciplina la cittadinanza per nascita con la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni. Il principio cardine è lo ius sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani, indipendentemente dal luogo di nascita.

In Italia l'acquisto automatico della cittadinanza per nascita sul territorio resta limitato ai figli di genitori ignoti, di apolidi o di stranieri che non trasmettono la propria cittadinanza. È possibile mantenere la doppia cittadinanza.

Al di fuori dell'acquisto per nascita, la cittadinanza italiana si ottiene su domanda in tre forme distinte:

- per iure communicationis, ossia per trasmissione all'interno del nucleo familiare: matrimonio con cittadino italiano (con residenza legale in Italia da almeno due anni, o tre se residenti all'estero), riconoscimento di filiazione o adozione;
- per naturalizzazione, su concessione del Capo dello Stato a favore di stranieri discendenti da emigrati italiani, di chi ha prestato servizio militare in Italia o ricoperto pubblici impieghi per almeno cinque anni;
- per beneficio di legge, al verificarsi di presupposti legati alla residenza: lo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni, oppure da almeno tre anni se figlio o nipote di cittadini italiani per nascita, o ancora il cittadino UE residente da almeno quattro anni e l'apolide o rifugiato residente da almeno cinque.

Fino al 27 marzo 2025, la trasmissione della cittadinanza per discendenza non aveva limiti generazionali: un pronipote o un discendente di quarta generazione poteva ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana risalendo l'albero genealogico, a prescindere da qualsiasi legame effettivo con il Paese. Il meccanismo aveva generato centinaia di migliaia di domande, paralizzando consolati e tribunali — in particolare con i fascicoli provenienti da Argentina, Brasile e Venezuela.

Il decreto-legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025 (cosiddetto Decreto Tajani), ha introdotto per la prima volta un limite esplicito: può essere dichiarato cittadino italiano per discendenza solo chi ha almeno un genitore o un nonno già in possesso — e mai uscito — della cittadinanza italiana. Chi vanta un antenato più lontano è escluso dal riconoscimento automatico, salvo specifici meccanismi di riacquisto legati alla residenza sul territorio nazionale. La legge prevede anche una finestra transitoria per chi, nato in Italia o residente per almeno due anni, abbia perso la cittadinanza per disposizioni della legge del 1912: può riacquistarla con una dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre 2027, versando un contributo di 250 euro.

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della riforma ritenendo infondate le questioni di legittimità costituzionale sul nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Torino. Con il comunicato del 12 marzo 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni in parte non fondate e in parte inammissibili.

La Consulta ha confermato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della cittadinanza, purché i criteri adottati non siano manifestamente arbitrari: il limite generazionale al genitore e al nonno rientra in questa discrezionalità. Per i minori di origine straniera nati in Italia, la condizione giuridica resta legata in prima battuta allo status dei genitori: se il genitore straniero ottiene la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale, questa si trasmette ai figli per *ius sanguinis*. In alternativa, i minori nati in Italia possono presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza al compimento dei 18 anni — e non oltre il 19° — a condizione di dimostrare la residenza ininterrotta sul territorio italiano.

Nella pratica, i margini di errore sono stretti. Una permanenza all'estero anche breve interrompe il decorso dei termini; un'iscrizione tardiva all'anagrafe — spesso conseguenza della condizione di irregolarità temporanea di un genitore — fa slittare il punto di partenza del computo. Il risultato è la de facto esclusione dalla cittadinanza di minori cresciuti e scolarizzati in Italia, privi tuttavia dei diritti che la cittadinanza formale garantisce.

Sul fronte documentale, la procedura richiede certificati del Paese d'origine — talvolta impossibili da ottenere — oltre alla certificazione di assenza di precedenti penali, all'ottemperanza degli obblighi fiscali e alla dimostrazione di autosufficienza economica.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Progetto “AscoltaMi” del Ministero dell’Istruzione

Con il progetto AscoltaMi, il Ministero dell’Istruzione pone a disposizione un voucher da 250 euro per sedute di psicoterapia online dedicate agli studenti delle medie e del biennio delle superiori introducendo un modello di assistenza digitale integrato, volto a intercettare precocemente i segnali di disagio attraverso strumenti tecnologici di facile accesso.

L’iniziativa si distingue per un approccio che mira a superare le barriere socio-economiche, garantendo il diritto al supporto mentale come un bene primario per la crescita. Il servizio prevede l’erogazione di un voucher dal valore di 250 euro, destinato a coprire integralmente un ciclo di cinque sedute di psicoterapia individuale della durata di un’ora ciascuna.

A differenza di molte prestazioni sociali, regolate dalla situazione patrimoniale del nucleo familiare, questo contributo viene concesso indipendentemente dall’indicatore Isee.

Le sessioni si svolgono esclusivamente in modalità telematica, con l’obiettivo di abbattere i tempi di attesa e permettere ai ragazzi di confrontarsi con un professionista in un ambiente familiare e rassicurante. Questo percorso di assistenza non richiede passaggi intermedi o autorizzazioni da parte dei dirigenti scolastici, ma si attiva direttamente attraverso la piattaforma ministeriale Unica, che consente la gestione centralizzata delle richieste, assicurando che ogni studente possa ricevere il supporto necessario con la massima riservatezza e tempestività.

La sperimentazione del servizio riguarda attualmente gli studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e il primo biennio delle superiori.

Per avviare la procedura, i genitori devono autenticarsi sul portale Unica, utilizzando i sistemi di identità digitale certificati come Spid o Cie. Una volta inoltrata la domanda, il sistema provvede a incrociare la richiesta con un elenco di professionisti altamente qualificati, selezionati in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Per garantire l’efficacia del trattamento, i criteri di accreditamento per gli psicologi sono particolarmente rigorosi. Possono aderire ad AscoltaMi solo i professionisti iscritti all’albo da almeno tre anni e che vantano un’esperienza documentata nel settore della psicologia scolastica o dell’età evolutiva. Questa selezione mira a mettere gli adolescenti in contatto con interlocutori esperti nelle dinamiche emotive tipiche di questa fase della vita, capaci di affrontare tematiche che vanno dallo stress da prestazione scolastica alla gestione delle relazioni sociali in contesti complessi.

Concorso interno per 118 posti da Vice Commissario – L’Amministrazione non è contraria allo scorrimento integrale

Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di rappresentare ad autorevoli interlocutori l’opportunità di estendere la platea dei vincitori del concorso interno per 118 posti da Vice Commissario a tutti i candidati – complessivamente poco meno di 200 – risultati idonei. Abbiamo al riguardo osservato come la ragionevolezza di una tale opzione sia sorretta da plurime argomentazioni, e come, per converso, anche in virtù del minimo impegno economico richiesto, non sembrano appalesarsi profili ostativi.

Abbiamo registrato la piena condivisione della nostra posizione, al punto che sarebbe già stata avviata la verifica sulla capacità formativa dell’Istituto a cui saranno destinati i frequentatori del corso, che pare essere l’unica criticità sinora irrisolta. È infatti probabile che lo scorrimento integrale, circa il quale, lo ribadiamo, abbiamo avuto rassicurazioni sulla volontà di effettuarlo, potrebbe essere realizzato con due distinti cicli di formazione, al primo dei quali saranno ammessi i 118 utilmente collocati nella graduatoria, mentre il secondo gruppo, composto dagli altri idonei, dovrebbe essere fatto partire a distanza di circa sei mesi.

Resta ancora l’incertezza in merito all’attribuzione della decorrenza giuridica ed economica, in merito alla quale abbiamo manifestato l’auspicio che si possa evitare un trattamento penalizzante per chi parteciperà al secondo ciclo. Questione sulla quale sono state espresse riserve, atteso che una soluzione in tal senso parrebbe essere in contrasto con i rigorosi vincoli imposti dai presidi ordinamentali che disciplinano lo sviluppo della carriera dei Commissari.

Non possiamo quindi che prendere atto di come l’interesse dell’Amministrazione sia allineato alle aspettative degli idonei che non rientrano nelle prime 118 posizioni e alle nostre richieste. Continueremo in ogni caso a monitorare l’evoluzione della situazione sino alla definitiva risoluzione della vicenda.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 15/2026 del 11 Aprile 2026